

REGOLAMENTO (CEE) N. 455/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1993

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3857/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 138/93⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3857/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 73.⁽⁴⁾ GU n. L 19 del 28. 1. 1993, pag. 11.